

Comune di San Piero Patti

Organo di Revisione


Verbale n. 24 del 18/10/2024

**PARERE IN MERITO ALL'APPROVAZIONE PIANO
TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE
ANNI 2024/2026**

L'Organo di revisione Dott. Silvano Bonafede nominato con deliberazione n°. 2 del 26.01.2023 per il triennio in corso, riunito per rilasciare il parere di competenza ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D.lgs. 267/2000, in merito alla proposta di delibera per il Consiglio Comunale n. 253 del 24.09.2024 avente oggetto: "modifica ed integrazione della sottosezione 3.3 "piano triennale del fabbisogno del personale" del piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026"


Visti

- l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 6, comma 2, del D.lgs. 165/2001 secondo cui «*Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica*




l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente»;

- *l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 secondo il quale «i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione»;*
- *l'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, che recita «Al fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia (omissis)»;*
- *l'art. 1, comma 557-ter, della L. n. 296/2006 che prevede che, in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, «in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della*



presente disposizione»;

- *l'art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006 che dispone che «Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;*
- *l'art. 1, comma 562, della L. 296/2006 secondo cui «Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558» [per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti];*
- *il D.M. 17.03.2020 che ha provveduto ad «individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia» (i cui contenuti sono stati chiariti altresì nella circolare del Ministero dell'Interno 8.06.2020);*
- *l'art. 6 del D.L. 80/2021 secondo il quale «Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni ... entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione»;*
- *il Decreto 30.06.2022 n° 132 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica «Regolamento recante definizione del contenuto del Piano*



integrato di attività e organizzazione»;

- il principio contabile n° 4/1 dell'armonizzazione contabile in forza del quale «la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»;
- le «Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche» del 22.07.2022;
- la Sentenza delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione n. 7/2022/DELC secondo la quale l'equilibrio pluriennale di bilancio rilevante ai fini dell'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019 per le assunzioni di personale a tempo indeterminato è funzionale ad attestare la concreta sostenibilità dei maggiori oneri di personale che l'ente intende stanziare nel bilancio per il quale è necessario l'atto di asseverazione da parte dell'Organo di revisione;

Esaminata

la proposta di piano di fabbisogno di personale (ricompreso all'interno del Piano integrato di attività e organizzazione – P.I.A.O.) che prevede le seguenti assunzioni con le riportate modalità:

ANNO	FABBISOGNO	MODALITA' DI COPERTURA	COSTO PREVISTO A REGIME
2024	n. 3 Funzionari profilo: specialista informatico; specialista in attività amministrative e contabili;-	L'ente ha partecipato alla manifestazione d'interesse che avvia il piano straordinario di assunzioni per la	spesa eterofinanziata in quanto l'Ente procederà alle assunzioni solo a seguito delle assegnazioni delle Unità da

	ingegnere;	politica di coesione. Programma Nazionale Capacità per la Coesione 2021-2027 attuato sulla base di quanto previsto dal Decreto Legge 19 settembre 2023, n. 124 convertito con modificazioni dalla Legge 13 novembre 2023, n.162, in Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 2023. -	parte dell'Agenzia Coesione, assunzioni pertanto subordinate al finanziamento delle nuove unità di personale sulla base e nel rispetto dei requisiti previsti dall'Avviso Pubblico. Costo teorico € 108.939,93
2024	Stabilizzazione asu a tempo indeterminato e parziale (24 ore) di n. 7 unità, operatore (ex Cat. "A")	Stabilizzazione ai sensi dell'art. 10, L.R. 1/2024.	spesa eterofinanziata con contributo regionale ex art. 10 L.R. 1/2024 di euro 19.180,00 annuali lordi cadauno, onnicomprensivi di ogni onere, imposta, contributo previdenziale e assicurativo. Costo teorico € 133.726,88
2024	Stabilizzazione asu a tempo indeterminato e parziale (23 ore) di n. 1 unità, operatore esperto (ex Cat. "B")	Stabilizzazione ai sensi dell'art. 10, L.R. 1/2024	Spesa eterofinanziata con contributo regionale ex art. 10 L.R. 1/2024 di euro 19.180,00 annuali lordi cadauno, onnicomprensivi di ogni onere, imposta, contributo previdenziale e assicurativo costo teorico € 19.058,93
2024	Stabilizzazione asu a tempo indeterminato e parziale (20 ore) di n. 3 unità, istruttore (ex Cat. "C")	Stabilizzazione ai sensi dell'art. 10, L.R. 1/2024	Spesa eterofinanziata con contributo regionale ex art. 10 L.R. 1/2024 di euro 19.180,00 annuali lordi cadauno, onnicomprensivi di ogni onere, imposta, contributo previdenziale e assicurativo costo teorico € 55.663,17
2024	Copertura di n. 2 posti Funzionario dell'elevata qualificazione (36 ore) (ex cat. D)	progressione verticale tra le aree straordinarie ai sensi dell'art.13, commi 6,7 e 8 CCNL 16/11/2022 nei limiti consentiti dalla normativa vigente.	Copertura nei limiti dello 0,55% (€ 3.974,90 al netto degli oneri riflessi) del monte salari 2018 (€ 722.708,06) Costo massimo teorico al lordo degli oneri riflessi €5.445,613
2025	eventuale completamento di dette procedure avviate nel 2024 o avvio di dette procedure qualora non fossero state avviate nel 2024		
2026	Non sono prevedibili, allo stato attuale, assunzioni a tempo indeterminato per l'anno di riferimento		

PTFP 2024/2026 A TEMPO DETERMINATO

Anno 2024-2026

- utilizzo di personale dipendente di altre amministrazioni profili Istruttore e Funzionario ai sensi

dell'art. 23 del C.C.N.L. (già art. 14 del CCNL del 2004) e/o comma 557 della L. 311/2004 e/o ai sensi dell'art. 92 tuel; o incarichi 110 TUEL nei limiti dei posti disponibili in dotazione organica cui si rinvia

- integrazione oraria del personale part-time al fine di garantire l'efficienza e la funzionalità dei servizi dell'Ente nei limiti delle disponibilità in bilancio e della normativa che regola la materia.

Considerato che

- le capacità assunzionali dell'Ente sono state così determinate in funzione dei parametri rilevanti:

entrate correnti anno 2021	3.812.136,82
entrate correnti anno 2022	3.987.755,04
entrate correnti anno 2023	3.744.492,05
media entrate correnti	3.848.127,97
stanziamento definitivo FCDE 2023	254.197,19
spesa di personale 2023	1.111.566,47
% rapporto spese di personale 2023 media entrate correnti - FCDE	30,93%
% soglia	27,60%


- le assunzioni eterofinanziate non comportano un incremento su base annua della spesa di personale.

Tenuto conto che

- l'Ente ha approvato gli ultimi rendiconti con le seguenti risultanze di sintesi:

grandezza	2021	2022	2023
risultato di amministrazione (lett. E)	296146,29	307202,21	408121,56

- con deliberazione n° 56 del 19.12.2023 del Consiglio Comunale è stato approvato il DUP;
- con deliberazione n° 63 del 28.12.2023 del Consiglio Comunale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio in corso;
- con deliberazione n° 88 del 15.04.2024 di Giunta Comunale è stato approvato il PIAO per il triennio in corso;
- con deliberazione n° 19 del 20.06.2024 del Consiglio Comunale è stato approvato il rendiconto dell'esercizio 2023;
- con deliberazione n°22 del 29.07.2024 Consiglio Comunale è stato approvato il provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio;



- al fine di asseverare l'equilibrio di bilancio, oltre all'analisi dei parametri obiettivi ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, l'Organo di revisione ritiene ragionevole individuare i seguenti indicatori di bilancio che consentono di individuare elementi di criticità e situazioni di potenziale disequilibrio e che presentano il seguente andamento:

Indicatore		2024	2025	2026
1.1	Rigidità strutturale di bilancio <i>Incidenza spese rigide (Disavanzo+ spesa personale + debito) / entrate correnti</i>	32,64	35,22	34,73
3.1	Indicatore di equilibrio economico-finanziario <i>Incidenza spesa personale/spesa corrente</i>	29,99	32,41	32,03
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	11,06	11,06	11,46
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	0,46	0,46	0,48
3.4	Spesa di personale pro-capite	455,28	-----	-----
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	-----	-----	-----
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	5,15	5,68	5,64

Osservato che:

- si ritiene adeguata l'assunzione di un arco temporale di riferimento triennale, alla luce delle caratteristiche dell'Ente, della gestione finanziaria, del suo sviluppo nel corso del tempo e in considerazione anche delle assunzioni etero-finanziate con L.R. 16 gennaio 2024 n.1, art,10 comma 3;
- possono incidere negativamente sul mantenimento degli equilibri i seguenti profili:
per il personale precario ex L.R. 85/95 stabilizzato l'Ente non dovrà superare un monte ore maggiore al contributo regionale ricevuto, l'Organo di revisione economico-finanziaria invita l'Ente ad un sistematico monitoraggio;

Il Revisore assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio ed esprime parere favorevole.

San Piero Patti, 21.10.2024

L'Organo di revisione

